



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI OSIMO, Piazza del Comune n. 1 – 60027 Osimo (AN) – Codice AUSA 0000163929 - C.F. e P.I. 00384350427 - www.comune.osimo.an.it – PEC: comune.osimo@emarche.it – Tel. 071/7249250 – 071/7249279
in esecuzione della determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio n. 03/797 del 16/10/2019

DESCRIZIONE: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico del maxi-parcheggio sito in Osimo, Via C. Colombo.
CUP G82C19000070005 – CIG n. 8068181994

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 126.429,58

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A

RIBASSO: € 1.890,46

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 124.539,12

COSTO MANODOPERA: € 31.780,81

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO, QUALIFICAZIONE RICHIESTA E SUBAPPALTO

Categoria prevalente: OG 9 – classifica I

Categoria scorporabile: OS 18-A – classifica I

Il subappalto, da indicarsi nell'ambito delle dichiarazioni previste nell'All. 1 al presente disciplinare, è ammesso entro il limite del 40% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), secondo cui le opere appartenenti alla Cat. OS 18-A (SIOS) possono essere subappaltate entro il limite del 30% dell'importo della singola categoria. Tale limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 40% dell'importo complessivo del contratto, di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo	Inci- denza	Classif.	Qualif. Obbli- gatoria	Subappalto		Avva- limento
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	I	€ 89.090,53	70,47%	Prevalente	SI	SI	Max 40% Importo contrattuale	SI
Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	I	€ 37.339,05	29,53%	Scorporabile	SI	SI	Max 30% Importo categoria	NO



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura

TERMINE DI ESECUZIONE: 180 (centottanta) a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA COMPRENSIVA DI BANDO E DISCIPLINARE: visionabile e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Osimo:

www.comune.osimo.an.it

Sezione: "Amministrazione trasparente"

Sottosezione: "Bandi di gara e contratti"

(N.B.: *selezionare "ordine di visualizzazione": "Ultimo aggiornamento" per visualizzare più celermente la procedura di gara in oggetto*)

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

24 ottobre 2019 alle ore 12.30.

Si applica il **termine di otto giorni per la presentazione delle offerte**, ai sensi dell'art. 36, comma 9 e dell'art. 60, comma 3 del Codice, per le seguenti ragioni d'urgenza: l'opera è in gran parte finanziata con il contributo di cui all'art. 30, comma 2, lett. d) del D.L. n. 34/2019 (pari ad € 130.000,00) e, ai sensi dei commi 5 e 9 del medesimo articolo, il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31/10/2019, pena la decadenza automatica dall'assegnazione del contributo stesso;

DATA IN CUI SI RIUNISCE L'ORGANO DI GARA E PROCEDIMENTO:

L'Organo di gara si riunirà il giorno **24 ottobre 2019 alle ore 15.30**, in seduta pubblica, presso la "Sala progettazione" del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Osimo, sito in Piazza del Comune n. 1 (3° piano del Palazzo comunale).

In applicazione di quanto previsto dall'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in merito all' **"inversione procedimentale"** (applicabile anche ai settori ordinari fino al 31/12/2020, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 32/2019, conv. dalla Legge n. 55/2019), le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

L'Organo di gara, pertanto, procederà come di seguito indicato:

- 1) saranno esaminate dapprima le offerte economiche (Buste B);
- 2) qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, verrà effettuato il calcolo della soglia di anomalia in base all'art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice; i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quarta cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la cifra risulti pari o superiore a cinque;
- 3) ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

- 4) verrà formata la graduatoria ed individuata la migliore offerta; qualora sia applicabile la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale, la migliore offerta sarà quella che presenta un ribasso inferiore alla soglia di anomalia;
- 5) verrà esaminata la documentazione amministrativa (Busta A) presentata dall'autore della suddetta migliore offerta, nonché quella del secondo classificato in graduatoria, per verificare l'assenza di eventuali motivi di esclusione, e se del caso si farà ricorso alla procedura del "Soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9 del Codice;
- 6) nel caso in cui entrambi gli Operatori - primo e secondo classificato in graduatoria - fossero esclusi, in quanto risultassero privi dei requisiti previsti oppure non avessero regolarizzato la documentazione di gara in occasione dell'attivazione del "soccorso istruttorio", si procederà all'individuazione della nuova migliore offerta attraverso lo scorrimento della graduatoria come formata al precedente punto 4).

REGIME DELLE ESCLUSIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*.

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo.

GARANZIA PROVVISORIA: i concorrenti devono produrre la garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione.

L'importo di tale garanzia, da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa, deve essere pari ad Euro 2.528,59 (pari al 2% di Euro 126.429,58).

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, la suddetta garanzia è costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o mediante bonifico bancario a favore del Comune di Osimo, sul conto di tesoreria presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: IBAN: IT 25X0103037490000001494536 con la seguente causale: *“Cauzione provvisoria per partecipazione a gara di appalto per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico del Maxi-parcheggio sito in Osimo, Via C. Colombo”*;



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

- da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Osimo;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia, deve essere intestata al Comune di Osimo e deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
3. l'operatività entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
5. l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. **a pena di esclusione**, e ai sensi del comma 8, dell'art. 93, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

ATTENZIONE:

In caso di presentazione di garanzia fidejussoria, questa dovrà:

- 1) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 2) **essere intestata a tutti gli Operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;**
- 3) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.**

La garanzia fidejussoria e la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, come da modello di autocertificazione allegato al presente disciplinare (ALL. 3).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

CONTRIBUTO A.N.A.C. E PASSOE

Codice identificativo della gara (CIG): 8068181994 (CUP): G82C19000070005.

L'offerta del concorrente è esente della contribuzione così come indicato dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018.



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera n. 157 del 17 febbraio 2016. **Deve pertanto essere prodotto il PASSOE che il concorrente deve inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa.**

FINANZIAMENTO: l'appalto è finanziato in parte con fondi propri del bilancio comunale e in parte con il contributo di € 130.000,00 di cui all'art. 30, comma 2, lett. d) del D.L. n. 34/2019 (conv. dalla Legge n. 58/2019), come indicato nelle sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 03/797 del 16/10/2019.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: tutti quelli elencati dall'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Si specifica che:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48, comma 7, Codice). E' consentito, ex art. 48 comma 7 bis, e per le ragioni dallo stesso indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata (art. 48, comma 7bis, Codice);
- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del Codice);
- è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di lavori riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

CAPACITA' RICHIESTE:

A) Requisiti di idoneità morale

Tutti i concorrenti devono attestare l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale:

“Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 (N.B.: ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 (N.B.: ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara) qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;*
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;*
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;*
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;*
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;*
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;*
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;*
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;*
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;*
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente*



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

- a) *perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;*
- b) *pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;*
- c) *pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.*

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

*13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)*

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”

Tutti i concorrenti devono altresì attestare l'insussistenza a loro carico della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che così dispone:



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

B) Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti dovranno essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito.

Si evidenzia che i suddetti requisiti di idoneità morale e professionale dovranno essere autocertificati e comprovati – a pena di esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 – anche:

- **dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto;**
- **dai singoli soggetti raggruppati.**

C) QUALIFICAZIONE E SUBAPPALTO

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso:

- di attestazione SOA, in corso di validità:
 - in OG9 in classifica I
 - e in OS18-A in classifica I
- ovvero dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/010 (**in tale ultimo caso dovrà essere compilato l'All. 4 al presente disciplinare**, da inserire all'interno della busta A).

La dichiarazione di subappalto va resa nell'ambito dell'All. 1, tenendo presente che:

- la lavorazione prevalente OG9 è subappaltabile nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto;
- la lavorazione scorporabile OS18-A è subappaltabile nel limite del 30% del suo importo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

D) ALTRE DICHIARAZIONI

Il concorrente deve, altresì, nell'ambito delle dichiarazioni previste nell'All. 1 al presente disciplinare, dichiarare quanto segue:

- **di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori in oggetto entro il 31 ottobre 2019;**

- che l'impresa ha esaminato e preso piena conoscenza dei documenti a base di gara; ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; ha giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- di accettare le prescrizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo approvato con deliberazione G.C. n. 8 del 15/01/2014, pubblicato sul sito internet del Comune di Osimo (www.comune.osimo.an.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni: Disposizioni Generali/Atti generali, per quanto applicabili al presente appalto;

- di essere a conoscenza delle misure di prevenzione indicate nella scheda D del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Triennio 2019-2021" adottato dal Comune di Osimo con deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2019 e di accettarne il contenuto (ALL. 7 al disciplinare di gara);

- di essere a conoscenza dell'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

- di essere a conoscenza delle seguenti clausole previste dal "Piano triennale per la



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Triennio 2019-2021” adottato dal Comune di Osimo con deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2019, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

“Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all’art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.”

“Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria;*
- b) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- c) l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% (quindici per cento) del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.”*

- di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;

- di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento per le lavorazioni di cui alla categoria OG9.

Non è ammesso l'avvalimento per le lavorazioni di cui alla categoria OS18-A.

Qualora il concorrente voglia avvalersi di tale istituto giuridico, dovrà, inserire nella busta A (contenente la documentazione amministrativa) tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D.L.gs. 50/2016, debitamente sottoscritta.

Si specifica che:

- come stabilito dal T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 27/05/2016, n. 907, la decisione dell'ausiliaria di concedere l'avvalimento non può essere sottoposta ad alcuna condizione;
- dovranno essere indicati i mezzi, i macchinari, il personale (specificandone il numero e le relative qualifiche, direttore tecnico compreso), nonché il know how messo a disposizione dall'ausiliaria, non essendo ammesso un avvalimento generico.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (registrato su supporto informatico)

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE (vedi **ALL. 8**) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, aggiornato con le modifiche apportate al Codice dei Contratti dal D.Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019 convertito dalla Legge n. 55/2019 e messo a disposizione sul sito internet del Comune di Osimo (www.comune.osimo.an.it – Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di gara e contratti”, unitamente alla restante documentazione di gara).

IL DGUE DOVRA' ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, SCARICATO IN FORMATO PDF, SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE E REGISTRATO SU IDONEO SUPPORTO INFORMATICO (pendrive – CD Rom....) DA INSERIRE NELLA “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE (in formato elettronico), a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria e dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal presente disciplinare e dalla vigente normativa.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del seguente requisito relativo all'idoneità professionale : *“I concorrenti dovranno essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.”*;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo ai lavori eseguiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010. (N.B.: Tale sezione non va compilata se il concorrente è in possesso dell'attestazione SOA sia per la categoria OG9 che per la categoria OS18-A).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. 50/2016. L'esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci ai sensi del comma 8 della suddetta norma. In caso di offerte presentate in numero inferiore a dieci, resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Osimo, sito in Piazza del Comune n. 1 (orari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30).

Il plico deve pervenire **entro le ore 12.30 del giorno 24 ottobre 2019**, **esclusivamente all'indirizzo: COMUNE DI OSIMO**

Piazza del Comune n. 1

60027 OSIMO (AN)

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]* e riportare la dicitura:

"CIG 8068181994 - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico del Maxi-parcheggio sito in Osimo, Via C. Colombo.

Scadenza offerte: 24 ottobre 2019 - NON APRIRE"

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE

La busta A deve contenere, **a pena di esclusione da gestire in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016:**

A) domanda di partecipazione **in bollo** (ALL. 1), sottoscritta dal legale rappresentante o da



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

procuratore.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

- a) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

(N.B. La violazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo, non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972)).

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) registrato su idoneo supporto informatico, come sopra meglio indicato (**ALL. 8**);

C) **ALL. 2** in ordine al possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, diversi dal legale rappresentante, qualora quest'ultimo non intenda rendere tale dichiarazione nell'ambito del DGUE;

D) quietanza del versamento (deve riportare l'indicazione che la somma va accreditata come deposito cauzionale provvisorio; alla quietanza va allegato un documento che contenga le indicazioni per lo svincolo della cauzione stessa) ovvero fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati ovvero polizza fidejussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, prodotte in conformità a quanto sopra meglio indicato;

E) impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/16.

Si ricorda che:

1. La dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della polizza definitiva deve accompagnare, a pena di esclusione, anche la cauzione provvisoria costituita in contanti o mediante bonifico bancario;

2. il comma 8 dell'art. 93, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

F) copia delle attestazioni SOA regolarmente autorizzate, in corso di validità, idonee a qualificare il concorrente in relazione ai lavori oggetto dell'appalto. E' consentita la presentazione dell'attestazione in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema allegato predisposto dalla stazione appaltante e costituente parte



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

integrante del presente disciplinare (**ALL.3**);

G) (per l'impresa che intende avvalersi del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria) copia del documento attestante il possesso dei sistemi di qualità. E' consentita la presentazione della certificazione (in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000), utilizzando l'**ALL.3**;

H) **ALL. 4** debitamente compilato e sottoscritto, qualora il concorrente voglia comprovare la qualificazione in OG9 e/o OS18-A ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010;

I) originale o copia conforme della procura notarile qualora la domanda di partecipazione venga presentata da un procuratore ovvero la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale;

L) dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991, da rendersi solo dai soggetti ivi indicati (**ALL. 5**);

M) PASSOE;

N) (eventuale) Documentazione prevista dall'art. 89 del Codice, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;

O) (eventuale) Documentazione prevista dall'art. 110 del Codice e dall'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

P) (eventuale) Copia autentica Atto costitutivo e Statuto per i Consorzi stabili, Consorzi di cooperative e Consorzi di imprese artigiane;

Q) (eventuale) Copia autentica mandato collettivo speciale con rappresentanza per i RTI già costituiti;

R) (eventuale) Copia autentica Atto costitutivo e Statuto per i Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE già costituiti;

S) (eventuale) Documentazioni e dichiarazioni previste per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, da esprimersi utilizzando il modello **ALL. 6**, deve contenere il ribasso percentuale sull'elenco prezzi, espresso fino alla terza cifra decimale.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

luoghi di lavoro (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, primo periodo).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta dovrà essere firmata da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola impresa.

ALTRE INFORMAZIONI:

- a) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- b) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- c) con riferimento al calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del Codice, si fa presente che il decremento di cui alla lett. d) dello stesso comma 2 sarà applicato in conformità alle indicazioni fornite dal M.I.T. ed in particolare utilizzando il seguente algoritmo:
$$Sa = M + S \times [1 - (c1 \times c2 / 100)]$$

dove:
Sa = soglia di anomalia
M = media aritmetica calcolata come descritto alla lett. a) dell'art. 97, c. 2
S = scarto medio aritmetico
c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi
c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi.
- d) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs n. 50/16, nonché la polizza di cui al comma 7 del medesimo articolo per gli importi e con le modalità previste nel capitolato;
- e) i corrispettivi sono pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- f) la mancanza delle dichiarazioni inerenti il subappalto preclude tale possibilità; la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n 50/16;
- g) le disposizioni del presente disciplinare sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- h) per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale (art. 209, comma 2, D.Lgs. 50/2016);
- i) responsabile unico del procedimento è l'Ing Roberto Vagnozzi (e mail: r.vagnozzi@comune.osimo.an.it);
- j) i chiarimenti riguardanti il bando di gara possono essere richiesti al R.U.P. esclusivamente per email all'indirizzo r.vagnozzi@comune.osimo.an.it entro il 23 ottobre 2019, ore 12.30;**
- k) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;
- n) per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306

PEC: comune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 ove ancora non abrogato ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) del D.l. 50/2016
- D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ing. Roberto Vagnozzi

ALLEGATI:

ALL. 1 - Domanda di partecipazione alla gara

ALL. 2 - Autocertificazione possesso requisiti di ordine morale da presentarsi da ognuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016

ALL. 3 - Schema per la dichiarazione di conformità all'originale di documenti

ALL. 4 Autocertificazione requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010

ALL. 5 - Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187

ALL. 6 - Schema dell'offerta economica

ALL. 7 - Stralcio del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Triennio 2019-2021" adottato dal Comune di Osimo con deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2019

ALL. 8 - DGUE